

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 31 - Personale

1. Il Consorzio nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento assume il personale necessario allo svolgimento dei propri compiti. La dotazione organica è approvata dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al programma triennale delle assunzioni.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate.
4. Per profili professionali la cui specificità non sia tipica di posizioni lavorative del personale del Consorzio, il medesimo per ragioni di economicità e tempestività può chiedere di avvalersi, previo accordo, delle graduatorie regolarmente approvate dai Comuni facenti parte del Consorzio.
5. Il Consorzio potrà inoltre, stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi e di personale che l'A.S.L. competente per territorio fosse disposta a fornire.

Art. 32 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La direzione e la gestione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti o, in loro mancanza, ai funzionari responsabili, in attuazione dei principi e dei criteri fissati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Il Direttore del Consorzio, annualmente e sulla base dei progetti e degli obiettivi individuati nei documenti programmatici, individua e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili dei servizi è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi loro affidati e definiti negli atti di indirizzo adottati dagli organi del consorzio e, a tale scopo, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dell'efficacia e dei risultati della gestione. Sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevute, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano il Consorzio verso l'esterno.
4. In particolare, ai dirigenti o responsabili dei servizi sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/00, ad eccezione della presidenza delle commissioni di concorso e la stipulazione dei contratti, riservata dal presente statuto alla competenza del Direttore.

5. Il responsabile del servizio interessato deve esprimere il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnica, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 – Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione ex art. 110 d.lgs 267/2000

1. La copertura di posti di responsabile dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, anche non coincidenti con la titolarità di posizione organizzativa, può avvenire mediante il conferimento degli incarichi a contratto previsti dall'art. 110 del D.LGS 267/00. Detti incarichi sono conferiti dal Direttore nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento e dal predetto art.110.
2. Gli incarichi oggetto del presente articolo sono conferiti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, e solo eccezionalmente, con contratto di diritto privato, previa deliberazione motivata, a soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.
4. Il contratto di conferimento dell'incarico deve stabilire il trattamento economico riconosciuto, che deve essere equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati del personale degli enti locali. E' possibile riconoscere, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, un'indennità ad personam, commisurata alle specifiche competenze professionali, alla temporaneità dell'incarico e alle condizioni di mercato.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Consiglio di Amministrazione può conferire collaborazioni di alto contenuto professionale a soggetti esterni ed al di fuori della dotazione organica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. Il presente articolo si applica anche per la nomina del Direttore del Consorzio, al di fuori della dotazione organica.
7. Gli incarichi a contratto sono revocati nei casi previsti dall'art. 109 del D. Lgs. 267/00

Art. 34 - Incompatibilità e responsabilità

1. Al Direttore, a tutto il personale e ai soggetti incaricati ai sensi dell'art. 110 D.LGS 267/00, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione, commercio o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione e/o dal Direttore e/o, nei limiti consentiti dalla legge ed alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento;
2. Il Direttore del Consorzio, il personale e gli incaricati di funzioni dirigenziali ex art. 33, non

possono ricoprire cariche pubbliche negli enti locali associati.

3. In modo particolare, il Direttore ed i dirigenti (compresi i responsabili dei servizi e i soggetti incaricati ai sensi del precedente art. 33), in quanto responsabili della gestione, non possono ricoprire posti di consigliere di amministrazione, amministratore delegato, sindaco, direttore generale o tecnico, o altre figure di rilievo in società o enti con i quali il Consorzio intrattiene rapporti di natura commerciale o istituzionale.
4. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alle responsabilità previste e disciplinate per i dipendenti degli enti locali.
5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti, si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato o temporanei, a qualunque titolo costituiti con l'ente.